COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 02/04/2026

OGGETTO:	**ORDINANZA CON PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE PER IL DETENTORE DI CANE MORSICATORE IDENTIFICATO CON MICROCHIP N. 380260140316163 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ORDINANZA MIN. SAL. 06/08/2013, DEL D.D.R. N. 164 DEL 16/11/2009 E DELLA D.G.R. N. 2014 DEL 03/08/2010**

IL VICE SINDACO

Visto:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/02/2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 06/02/2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04/03/2003, n. 52;
- gli articoli 544 ter, 650 e 727 del Codice Penale;
- l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 03/03/2009 - "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";
- il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare 16/11/2009, n. 164 "O. M. 03/03/2009, articolo 3, comma 1 - "Definizione di un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche del cane e della corretta gestione da parte del proprietario a seguito di episodio di morsicatura od aggressione";
- il Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26/11/2009 - "Percorsi formativi per i proprietari dei cani", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25/01/2010, n. 19;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 03/08/2010, n. 2014 - "Prime disposizioni per l'organizzazione dei percorsi formativi per i proprietari di cani, ai sensi dell' O. M. 03/03/2009 e del D. M. 26/11/2009";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 22/03/2011 - "Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 03/03/2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 06/09/2013, n. 209, come

prorogata dall'Ordinanza Ministeriale 28/08/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 08/09/2014, n. 208;

- l'Ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2013 - "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 03/08/2015 - "Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile ed urgente 06/08/2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 09/09/2015, n. 209, da ultimo prorogata dall'Ordinanza Ministeriale 06/08/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26/08/024, n. 199;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2024 - "Proroga dell'Ordinanza contingibile ed urgente 06/08/2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani."(G. U. n. 199 del 26/08/2024);
- la Legge 14/08/1991, n. 281 - "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- la Legge Regionale 28/12/1993, n. 60 - "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- il D. Lgs. 05/08/2022, n. 134 - "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della Legge 22/04/2021, n. 53";
- il D. Lgs. 05/08/2022, n. 136 - "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della Legge 22/04/2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

Evidenziato che:

- per favorire la formazione e l'acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i Comuni con i Servizi Veterinari delle ASL, avvalendosi anche degli Ordini Professionali dei Medici Veterinari, delle Associazioni di Medici Veterinari, delle Facoltà di Medicina Veterinaria e delle Associazioni di Protezione degli Animali, devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani;
- i percorsi di formazione sono previsti dall'Ordinanza 03/03/2009, relativa alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, e dalle successive proroghe, modifiche e integrazioni;
- il Decreto del 26/11/2009 ha definito i contenuti del corso base;

Rilevato, ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2013 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" e successive modificazioni ed integrazioni, prorogata con Ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2024, quanto segue:

- a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i Comuni, su indicazione dei Servizi Veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi;
- le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane;
- fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 08/02/1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i Servizi Veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario;

- i Servizi Veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale;
- i Servizi Veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività, ai sensi del comma 2;
- i proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio, sia museruola;

Vista la nota dell'Azienda ULSS 5 Polesana prot. n. 0033097 del 01/04/2026, acquisita agli atti del Comune di Rovigo con prot. n. 23021 del 01/04/2026, con la quale il Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Veterinario di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche comunica che, a seguito dell'episodio di aggressione/morsicatura verificatosi in data 24/03/2026 e dei controlli effettuati dal personale del medesimo Servizio, in base al Decreto n. 164 del 16/11/2009 del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, il cane di proprietà identificato con **microchip n. 380260140316163** è stato valutato in **categoria di rischio = 3 (tre)** e, contestualmente, richiede in applicazione delle norme vigenti, un'apposita Ordinanza che obblighi il proprietario a:

a) stipulare una polizza assicurativa, se non già in essere, di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal cane, entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
b) utilizzare guinzaglio e museruola in luoghi pubblici;
c) seguire il percorso formativo/informativo con rilascio del patentino (Deliberazione di Giunta Regionale n. 2014 del 03/08/2010) come disposto dall'articolo 1, comma 7, della O. M. 06/08/2013; la documentazione relativa alla frequenza di suddetto corso dovrà essere presentata al Comune trasmettendo copia del patentino ottenuto entro e non oltre 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento;
d) far seguire al cane un percorso comportamentale.

Al fine di evitare ulteriori episodi di morsicatura, si richiede inoltre di consigliare il proprietario del cane a:

e) detenere il cane in libertà soltanto in aree ben circoscritte da apposita recinzione adeguata al contenimento degli animali, controllando costantemente e ripristinando l'integrità della recinzione stessa;
f) porre sempre attenzione a che il cancello di accesso al cortile di casa sia sempre chiuso e non apribile dall'esterno, in modo da scongiurare la fuga in strada del cane;
g) applicare all'esterno apposita tabella con la dicitura "ATTENTI AL CANE";
h) non lasciare il cane incustodito alla presenza di estranei, bambini, anziani o altri animali;
i) non affidare il cane a persone inadeguate alla sua corretta gestione.

Precisato che, come indicato nella predetta nota dell'Azienda ULSS 5 Polesana, per l'adempimento agli obblighi di cui ai punti c) e d), il proprietario del cane potrà servirsi di iniziative formative promosse dall'Azienda ULSS 5 Polesana o da altre Aziende Sanitarie Regionali, entro il termine di 12 mesi dal ricevimento dell'Ordinanza;
Ravvisata la propria competenza in materia di tutela della salute e dell'incolumità pubblica;
Verificati i presupposti di cui all'articolo 54 del D. Lgs. n. 267/2000, relativi al carattere di contingibilità, riscontrati nel fatto imprevedibile, temporaneo, accidentale, eccezionale e costituente pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché di urgenza, riscontrati nell'imminenza del

pericolo che si rende necessario fronteggiare immediatamente;
Ritenuto opportuno, a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, adottare apposita Ordinanza nei confronti del proprietario del cane morsicatore identificato con **microchip n. 380260140316163,** residente a Rovigo, le cui generalità sono riportate nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, non ostensibile.

Visto:
- il D. Lgs. n. 502/1992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23/10/1992, n. 421 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 117 del D. Lgs. n. 112/1998 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997, n. 59";
- l'articolo 54 del D. Lgs. n. 267/2000 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Ai sensi dell'Ordinanza Min. Sal. 06/08/2013, del D.D.R. n. 164 del 16/11/2009 e della D.G.R. n. 2014 del 03/08/2010;

ORDINA

al proprietario del cane morsicatore identificato con **microchip n. 380260140316163**, residente a Rovigo, le cui generalità sono riportate nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, non ostensibile nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di:

a) stipulare una polizza assicurativa, se non già in essere, di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal cane, entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
b) utilizzare guinzaglio e museruola in luoghi pubblici;
c) seguire il percorso formativo/informativo con rilascio del patentino (Deliberazione di Giunta Regionale n. 2014 del 03/08/2010) come disposto dall'articolo 1, comma 7, della O. M. 06/08/2013; la documentazione relativa alla frequenza di suddetto corso dovrà essere presentata al Comune trasmettendo copia del patentino ottenuto entro e non oltre 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento;
d) far seguire al cane un percorso comportamentale.
e) detenere il cane in libertà soltanto in aree ben circoscritte da apposita recinzione adeguata al contenimento degli animali, controllando costantemente e ripristinando l'integrità della recinzione stessa;
f) porre sempre attenzione a che il cancello di accesso al cortile di casa sia sempre chiuso e non apribile dall'esterno, in modo da scongiurare la fuga in strada del cane;
g) applicare all'esterno apposita tabella con la dicitura "ATTENTI AL CANE";
h) non lasciare il cane incustodito alla presenza di estranei, bambini, anziani o altri animali;
i) non affidare il cane a persone inadeguate alla sua corretta gestione.

INFORMA CHE

- per l'adempimento agli obblighi di cui ai punti c) e d), il proprietario del cane potrà servirsi di iniziative formative promosse dall'Azienda ULSS 5 Polesana o da altre Aziende Sanitarie Regionali, entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della presente Ordinanza;
- gli organi di Polizia e di controllo veterinario competenti per territorio hanno l'obbligo di far

rispettare la presente Ordinanza;

- in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza, il Comune di Rovigo procederà nei confronti del destinatario mediante denuncia presso la Procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 650 c.p.;
- avverso la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, ai sensi della Legge n. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;
- il Responsabile del procedimento è il dott. Luigi Scaranello, nominato con Decreto Dirigenziale n. 68 del 19/06/2025, reperibile presso gli Uffici della Sezione Ambiente del Comune di Rovigo, siti in Via Badaloni n. 31 nei giorni ed orari di apertura al pubblico, al numero di telefono 0425/206548 ed all'indirizzo mail luigi.scaranello@comune.rovigo.it;
- il Responsabile del Servizio è l'Ing. Marzia Rizzi, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ecologia e Ambiente;
- l'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è la Sezione Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità del Comune di Rovigo;
- il domicilio digitale dell'Amministrazione competente è comunerovigo@legalmail.it.

DISPONE CHE

- l'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza sia **immediata**;
- la presente Ordinanza sia **immediatamente notificata** al destinatario, le cui generalità sono riportate nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, non ostensibile, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- la presente Ordinanza sia inviata, per i seguiti di competenza:
  - all'Azienda ULSS 5 Polesana - Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Veterinario di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche;
  - al Comando di Polizia Locale del Comune di Rovigo.

DA ATTO CHE

• la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio *online* del Comune di Rovigo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
• le informazioni necessarie per la notifica sono riportate nell'Allegato A, che integra il presente provvedimento, ma viene sottratto alla pubblicazione, in quanto contenente dati personali identificativi non necessari ed eccedenti rispetto alle finalità dello stesso;
• il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Rovigo, alla sezione "Amministrazione Trasparente - Interventi straordinari e di emergenza".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale